

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 giugno 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

### AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 10.

Modificazione alla legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 11.

Modificazione alla legge regionale 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria»)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2012, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme)..... Pag. 4

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2012, n. 6.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014 ... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani ..... Pag. 6

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012). Pag. 10

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2012, n. 4.

Misure urgenti per la tutela delle acque ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2012, n. 5.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni e riapertura dei termini previsti dall'articolo 14 della medesima legge per le richieste di contributo per l'anno 2012 presentate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a). .... Pag. 11

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 maggio 2012, n. 0101/Pres.

Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) .. Pag. 12



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2012, n. 0109/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (Crita) di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259. .... Pag. 14**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2012, n. 098/Pres.

**Regolamento concernente i requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità). .... Pag. 15**

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2012, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del consiglio delle autonomie locali) .... Pag. 18**

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2012, n. 5.

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione rete politecnica regionale ..... Pag. 19**

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2012, n. 7.


**Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale .. Pag. 20**

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2012, n. 8.

**Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ..... Pag. 24**

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2012, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo ..... Pag. 27**



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 10.

**Modificazione alla legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendiment).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 del 10 aprile 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 3 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento), è aggiunto il seguente: «2-bis. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2012.

ROLLANDIN

*(Omissis).*

12R0328

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 11.

**Modificazione alla legge regionale 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria»).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 del 10 aprile 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 3*

1. L'art. 3 della legge regionale 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria»), è sostituito dal seguente:

«Art. 3. *(Trasferimento del personale)*. — 1. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), in essere, senza soluzione di continuità, dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a decorrere dalla data di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brissogne all'Azienda USL della Valle d'Aosta. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla legge n. 740/1970 fino alla data della relativa scadenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutto il personale medico e infermieristico, incaricato o addetto al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), operante, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la casa circondariale di Brissogne».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2012.

ROLLANDIN

*(Omissis).*

12R0329



LEGGE REGIONALE 7 maggio 2012, n. 13.

**Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 22 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

POMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a totale capitale pubblico».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 81/1987, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'INVA S.p.A. opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, con particolare riferimento all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

3. L'art. 2 della legge regionale n. 81/1987 è sostituito dal seguente: «Art. 2. (Soci). — 1. Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'INVA S.p.A. gli enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i comuni, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti».

4. L'art. 3 della legge regionale n. 81/1987 è sostituito dal seguente: «Art. 3. (Oggetto sociale). — 1. L'INVA S.p.A. ha come esclusivo oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci. Tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore».

5. L'art. 4 della legge regionale n. 81/1987 è abrogato.

6. L'art. 5 della legge regionale n. 81/1987 è sostituito dal seguente: «Art. 5. (Amministratori). — 1. L'INVA S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque membri, di cui tre nominati, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, dalla Giunta regionale, compreso il presidente della società il quale ne ha la legale rappresentanza. I restanti membri sono nominati dagli altri soci con le modalità stabilite dallo statuto della società.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio».

7. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 81/1987, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente: «Art. 5-bis. (Collegio sindacale). — 1. Il collegio sindacale dell'INVA S.p.A. è composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina due dei membri effettivi, tra cui il presidente del collegio sindacale, oltre ai due sindaci supplenti. Il restante membro effettivo è nominato dagli altri soci con le modalità stabilite dallo statuto».

Art. 2.

*Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), le parole «di apposita società a partecipazione mista di capitale della Regione, di altri enti pubblici territoriali valdostani, dell'Unità sanitaria locale (USL) e di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «della società per azioni a totale capitale pubblico».

Art. 3.

*Disposizioni transitorie*

1. Il consiglio di amministrazione dell'INVA S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore della presente legge adotta lo statuto, entro tre mesi dalla medesima data, avendo cura che l'ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario e che siano assicurate da parte della Regione e degli altri soci modalità di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In attesa dell'adozione dello statuto, si applica lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organi dell'INVA S.p.A., in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui alla presente legge e dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 1.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 7 maggio 2012

ROLLANDIN

(Omissis).

12R0330



**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2012, n. 6.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in 16.689.737.980,99 euro in termini di competenza e in 17.160.737.980,99 euro in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2012.

Art. 2.

*Stato di previsione della spesa*

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in 16.689.737.980,99 euro in termini di competenza ed in 17.160.737.980,99 euro in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2012.

4. Sono approvate, in sede di coordinamento tra la presente legge e la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), le modifiche all'allegato A della legge Finanziaria regionale per l'anno 2012.

Art. 3.

*Indebitamento*

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2012, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui, nel rispetto dei limiti posti dal comma 2 dell'art. 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a 242.000.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o all'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DB09041 e DB09043 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.

Art. 4.

*Quadro generale riassuntivo*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2012 con i prospetti di cui all'art. 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 5.

*Spese obbligatorie e d'ordine*

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.

*Garanzie prestate dalla Regione*

1. È approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 13 della legge regionale n. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

*Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari*

1. È approvato il fondo di cui alla UPB DB08022 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. Sono approvati i fondi di cui alla UPB DB09011 e alla UPB DB09012 per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 8.

*Finanziamento della convezione tra l'Azienda ospedaliera città della salute e della scienza di Torino e l'Associazione volontari italiani del sangue relativa al centro per la raccolta sangue ed emoderivati.*

1. È istituito a carico della UPB DB20151 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 un capitolo finalizzato a garantire il finanziamento della convenzione tra l'Azienda ospedaliera città della salute e della scienza di Torino e l'Associazione volontari italiani del sangue relativa al centro per la raccolta sangue ed emoderivati operante presso l'Azienda ospedaliera città della salute e della scienza di Torino.

2. La dotazione finanziaria per l'anno 2012 del capitolo di cui al comma 1 è pari a 6.256.716,29 euro, da individuare nell'ambito delle risorse trasferite alle aziende sanitarie per la copertura delle spese correnti.

Art. 9.

*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'art. 20 della legge regionale n. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in 461.000.000,00 euro ed è iscritto nella UPB DB09011.



## Art. 10.

*Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011*

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011, determinato in 159.837.465,23 euro ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2012, è utilizzato a copertura dei fondi di riserva per le spese di parte corrente e di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati ed iscritti nei competenti capitoli delle UPB DB09011 e DB09012. Tale avanzo concorre al finanziamento delle UPB del Titolo II della spesa. Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 7/2001, gli impegni su tali UPB vengono assunti solo dopo la pubblicazione della legge regionale di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2011.

## Art. 11.

*Variazioni compensative*

1. Per l'anno finanziario 2012 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra spostare i capitoli tra le diverse UPB per una migliore definizione delle unità previsionali di base, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 7/2001.

2. La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

## Art. 12.

*Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

## Art. 13.

*Bilancio pluriennale*

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014, allegato alla presente legge (Allegato B).

## Art. 14.

*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*

1. È allegato alla presente legge il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2012 (Allegato C).

## Art. 15.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 maggio 2012

COTA

(Omissis).

12R0339

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2012, n. 7.

**Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 2° Supplemento del 28 maggio 2012 al n. 21 del 24 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ferme restando le competenze regionali e provinciali in materia di pianificazione e programmazione in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione con gli enti locali e definisce il relativo regime transitorio.


2. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:

a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello d'ambito territoriale ottimale;

c) la tutela e la corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo i principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione;

d) la riduzione dei rifiuti urbani, nonché una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani fondata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta in modo differenziato, sul recupero e sul corretto smaltimento, anche al fine di un adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio.



*Capo II*

## SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

## Art. 2.

*Organizzazione del servizio idrico integrato*

1. Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni di cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale n. 13/1997.

*Capo III*

## SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

## Art. 3.

*Ambiti territoriali ottimali*

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbanese, Cusio, Ossola;

b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;

c) ambito 3: Cuneese;

d) ambito 4: Torinese.

2. I confini degli ambiti territoriali ottimali e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento. La parziale modificazione dei confini degli ambiti territoriali ottimali, necessaria ai fini del rispetto dei criteri di cui alla legislazione nazionale di riferimento, è apportata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche su istanza degli enti locali interessati.

3. Al fine di garantire la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento, gli ambiti territoriali ottimali, qualora richiesto dai sindaci rappresentanti la maggioranza della popolazione interessata dall'area in oggetto, possono essere articolati per aree territoriali omogenee in merito ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata, se il numero e la dimensione delle predette aree risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dei relativi servizi.

## Art. 4.

*Funzioni di organizzazione del servizio*

1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificate:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi;

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito;

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;

e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;

f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono esercitate d'intesa con la Giunta regionale quando sono relative ad opere strategiche, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti e le discariche a servizio dei medesimi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e i comuni si attengono alle direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.

## Art. 5.

*Forma di cooperazione tra gli enti locali. Conferenze d'ambito*

1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. La conferenza d'ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.

## Art. 6.

*Conferenze d'ambito. Composizione e funzioni*

1. In ciascun ambito territoriale ottimale a base provinciale o sovraprovinciale è istituita una conferenza d'ambito per l'organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominata conferenza d'ambito, composta dai presidenti delle province e da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni.

2. Le conferenze d'ambito deliberano a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 50 per cento dei voti è riservato ai comuni, mentre il restante 50 per cento dei voti è attribuito alle province ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.

3. Le conferenze d'ambito esercitano le seguenti funzioni:

a) approvano il piano d'ambito;

b) definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei servizi;

c) determinano le tariffe del servizio e dispongono in ordine alla destinazione dei relativi proventi;

d) definiscono la propria struttura organizzativa, prevedendo eventuali forme di articolazione sul territorio;

e) approvano le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

4. Le strutture organizzative delle conferenze d'ambito, istituite ai sensi dell'art. 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) esercitano, anche con personale distaccato dagli enti partecipanti, le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;



b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;

c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio;

e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

5. Nel caso di articolazione degli ambiti territoriali ottimali in aree territoriali omogenee, ferme restando le competenze delle conferenze d'ambito, per ciascuna di tali aree può essere istituita una assemblea composta dai sindaci o assessori delegati dei comuni appartenenti all'area interessata e, negli ambiti territoriali ottimali sovraprovinciali, dal presidente o assessore delegato della provincia competente per territorio, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante limitatamente alle previsioni del piano d'ambito in materia di conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati relativi all'area territoriale omogenea di riferimento;

b) verificare il regolare svolgimento delle attività di cui alla lettera a) durante tutta la durata della gestione con facoltà, esaminate e valutate le criticità rilevate dagli uffici della conferenza d'ambito o segnalate da singoli comuni, di proporre alla conferenza d'ambito proposte di ottimizzazione dei servizi.

#### Capo IV

#### REGOLAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI

#### Art. 7.

##### Finalità

1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi, nonché la conformità dei piani d'ambito alla pianificazione regionale di settore, la regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è realizzata, a livello regionale e in coerenza con le indicazioni degli organismi nazionali di vigilanza, attraverso:

a) il controllo di sistema che, comparate le modalità di esercizio delle funzioni poste in capo alle province ed ai comuni e le prestazioni realizzate dai gestori con riferimento ad una pluralità di ambiti territoriali ottimali, individua le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi sanzionatori e correttivi, ivi compresi quelli di revisione dei documenti di pianificazione sia a livello regionale, che a livello di singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire sul territorio regionale omogenei ed adeguati livelli di qualità dei servizi;

b) il controllo diretto sull'erogazione dei servizi che, esaminato il grado di realizzazione degli adempimenti e delle prestazioni poste a carico del gestore nel piano d'ambito e nel contratto di servizio sottoscritto, evidenzia se gli specifici obiettivi di gestione sono stati conseguiti e consente di adottare i provvedimenti sanzionatori delle eventuali inadempienze.

#### Art. 8.

##### Controllo di sistema

1. La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli osservatori regionali, il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare:

a) alla formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità della presente legge e della legge regionale n. 13/1997;

b) alla verifica di coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle conferenze d'ambito, nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale n. 13/1997, di seguito denominate autorità d'ambito;

c) ad eseguire controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi di maggiori dimensioni economiche;

d) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 12.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e di cui all'art. 4, comma 2, i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le conferenze d'ambito si conformano in sede di approvazione definitiva del piano, ed esprime l'intesa relativa alle opere strategiche; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, l'intesa si intende acquisita e il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alla conferenza d'ambito.

#### Art. 9.

##### Osservatori regionali

1. Presso le strutture regionali competenti per materia operano l'osservatorio regionale dei servizi idrici e l'osservatorio regionale dei rifiuti, di seguito denominati osservatori regionali.

2. Gli osservatori regionali, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:

a) i piani d'ambito, i piani finanziari e i bilanci separati relativi ai servizi di cui alla presente legge;

b) i modelli adottati per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi ed i relativi costi;

c) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

d) le condizioni generali dei contratti di servizio;

e) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti;

f) i livelli di qualità dei servizi erogati all'utenza;

g) le tariffe applicate ed i costi unitari del servizio;

h) i risultati dei controlli diretti effettuati dagli uffici delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito sulle gestioni di loro competenza;

i) i dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente, sulla base del metodo di calcolo stabilito dalla Giunta regionale.


3. Le conferenze d'ambito, le autorità d'ambito e i gestori dei servizi trasmettono periodicamente agli osservatori regionali i dati e le informazioni di cui al comma 2, entro i termini e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli osservatori regionali possono richiedere in ogni momento ulteriori informazioni utili all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

4. Sulla base dei dati acquisiti, gli osservatori regionali effettuano elaborazioni, anche mediante analisi comparative tra i diversi ambiti territoriali ottimali, finalizzate allo svolgimento ottimale del controllo di sistema ed in particolare a:

a) individuare situazioni di inosservanza delle previsioni della pianificazione regionale di settore;

b) effettuare una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle forme di esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge;

c) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria praticata;



d) definire gli indici per la valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

e) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

f) indicare i valori economici di riferimento per i singoli segmenti di servizio a livello di ambito territoriale ottimale e definire parametri, anche socio-economici, di valutazione delle tariffe applicate;

g) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi;

h) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

i) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi;

j) elaborare e divulgare dati statistici e conoscitivi in materia, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi.

5. Gli osservatori regionali garantiscono il proprio supporto agli enti ed agli organismi competenti in materia, assicurano l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate ed organizzano periodici confronti con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori.

6. L'osservatorio regionale dei rifiuti esercita altresì le funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).

#### Art. 10.

##### *Controllo diretto sull'erogazione dei servizi*

1. Gli uffici delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito effettuano il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

#### Art. 11.

##### *Poteri sostitutivi*

1. In caso di inerzia delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

2. In caso di inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo diretto o segnalati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di controllo di sistema, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito e, in caso di loro inerzia, la Giunta regionale, possono, previa diffida, sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

#### Art. 12.

##### *Sanzioni*

1. Per la violazione degli obblighi inerenti la fornitura delle informazioni agli osservatori regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro commisurata alla gravità dell'inadempimento.

2. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione e all'introito dei relativi proventi provvede la Regione secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

#### Capo V

##### CONFERENZA REGIONALE DELL'AMBIENTE

#### Art. 13.

##### *Conferenza regionale dell'ambiente*

1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali competenti in materia di ambiente, nonché per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con decreto, la conferenza regionale dell'ambiente.

2. Fanno parte della conferenza regionale dell'ambiente:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato, con funzioni di presidente della conferenza;

b) i presidenti delle province o gli assessori delegati;

c) i presidenti delle autorità d'ambito e delle conferenze d'ambito, limitatamente alla trattazione della materia inerente al servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

d) il presidente della delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCCEM) o suo delegato;

e) i presidenti delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.

3. La conferenza regionale dell'ambiente adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. Svolge funzioni di segreteria della conferenza la struttura regionale competente in materia.

4. La conferenza regionale dell'ambiente si avvale degli osservatori regionali e di un proprio comitato tecnico, composto da:

a) il responsabile della struttura regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;

b) il responsabile della struttura competente in materia di ciascuna provincia, o un suo delegato;

c) un tecnico, in rappresentanza di ciascuna autorità d'ambito e di ciascuna conferenza d'ambito, limitatamente alla materia inerente il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

d) un tecnico in rappresentanza della delegazione regionale dell'UNCCEM;

e) un tecnico designato in rappresentanza delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.

5. In relazione agli argomenti trattati, i presidenti della conferenza regionale dell'ambiente e del comitato tecnico possono sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia ovvero portatori di interessi diffusi o di categoria.

6. Nelle materie di sua competenza la conferenza regionale dell'ambiente svolge le funzioni della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 34/1998, sostituito dall'art. 15 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30.


#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 14.

##### *Norme transitorie*

1. Entro un anno dalla data entrata in vigore della presente legge, le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale. La convenzione è approvata dalle province e dai comuni attraverso le assemblee delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24/2002. La convenzione approvata è sottoscritta dai presidenti delle province e dai presidenti delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale n. 24/2002. Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione, la convenzione è ratificata dai competenti organi comunali e provinciali.



2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

3. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo n. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale n. 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7.

4. Le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla legge regionale n. 24/2002 elaborano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in collaborazione con le province competenti, un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente o organismo nonché di programmazione per il trattamento e lo smaltimento, recante:

a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alle conferenze d'ambito;

b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle conferenze d'ambito;

c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;

d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;

e) l'accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;

f) il costo di smaltimento in essere.

5. La ricognizione di cui al comma 4 deve essere tenuta in considerazione nel percorso di predisposizione della convenzione istitutiva, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

6. Le province esercitano attività di controllo e di validazione su tutte le attività di cui al comma 4 per garantire omogeneità di procedure in fase di attuazione.

7. Le conferenze d'ambito, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva, valutano ed approvano con la maggioranza qualificata dei tre quarti, la proposta di conferimento delle posizioni relative al personale di cui al comma 4, in funzione dei propri fabbisogni operativi, nonché il conferimento delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non possano superare quelle attive, al fine di garantire l'equilibrio patrimoniale.

Per tutto quanto non oggetto di conferimento di cui al presente comma si applica quanto previsto al comma 10 del presente articolo.

8. Le conferenze d'ambito all'atto del conferimento di cui al comma 7 subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010, individuati ed approvati ai sensi dei commi 4 e 7 del presente articolo.

9. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.

10. A decorrere dalla data di conferimento alla conferenza d'ambito le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla legge regionale n. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano.

11. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

#### Art. 15.

##### *Consorzio obbligatorio dei comuni per l'Acquedotto del Monferrato*

1. Sono fatti salvi i diritti del Consorzio obbligatorio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, costituito con regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, convertito con legge 6 gennaio 1931, n. 80,

che conserva le proprie competenze funzionali e gestionali ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

#### Art. 16.

##### *Abrogazioni*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 13/1997 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 commi 1 e 2, 11 e 12 della legge regionale n. 24/2002 sono efficaci in ciascun ambito territoriale ottimale fino alla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva della relativa conferenza d'ambito.

#### Art. 17.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 maggio 2012

COTA

(*Omissis*).

12R0340

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 3.

### **Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 29 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012)*

1. La lettera d-*quater*) del comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2011 è sostituita dalla seguente:

«d-*quater*) per rispondere alle esigenze eccezionali connesse alle procedure concorsuali o di mobilità relative alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ufficio stampa, l'ufficio di Presidenza, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5, lettera d-*sexies*), e al comma 5-*octiesdecies*, lettera a), su proposta del Presidente, può conferire, temporaneamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro



alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; ai sensi dell'art. 15, comma 2, con regolamento di organizzazione, sono definiti i criteri e le modalità seguiti dall'Ufficio di Presidenza nell'effettuazione delle procedure di valutazione comparativa ad evidenza pubblica per la scelta di tale personale;».

2. Alla lettera d-sexies) del comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2011, dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.».

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 febbraio 2012

BURLANDO

12R0341

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2012, n. 4.

**Misure urgenti per la tutela delle acque.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 7 marzo 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Misure urgenti per la tutela delle acque*

1. La Regione, al fine di dare compiuta attuazione agli obiettivi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, stabilisce misure urgenti e temporanee atte a contenere il carico inquinante degli scarichi negli agglomerati come definiti all'art. 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'Allegato A.

2. Nelle more della realizzazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli agglomerati indicati nell'Allegato A l'adozione o comunque l'approvazione di piani urbanistici comunali e di strumenti urbanistici attuativi e delle relative varianti, o l'approvazione di progetti comportanti modifica dei piani o degli strumenti urbanistici attuativi, che determinino incremento del peso insediativo, come definito dall'art. 33 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, cui corrisponda un aumento del carico inquinante degli scarichi:

a) è preceduta dalla verifica, da parte delle strutture regionali competenti in materia di acqua, della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite;

b) in alternativa è subordinata all'adeguamento del servizio fognario-depurativo esistente, da realizzare prima della costruzione dei nuovi insediamenti.

3. Le misure di cui al comma 2 non si applicano nei confronti degli interventi urbanistico-edilizi assentiti e/o in corso di realizzazione in conformità a previsioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 marzo 2012

BURLANDO

*(Omissis).*

12R0342

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2012, n. 5.

**Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni e riapertura dei termini previsti dall'articolo 14 della medesima legge per le richieste di contributo per l'anno 2012 presentate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 - Parte I del 7 marzo 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)*

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:

a) ai comuni singoli o associati, alle province e agli enti parco;


b) alle associazioni sportive dilettantistiche e alle organizzazioni affiliate al CONI e/o al CIP e/o agli Enti di Promozione e di Promozione Sportiva;

c) alle Istituzioni scolastiche autonome, agli Istituti scolastici parificati e alle Università.».

Art. 2.

*Disposizioni transitorie per l'anno 2012 per gli interventi per l'impiantistica sportiva*

1. Per il solo anno 2012, il termine per la presentazione delle domande di contributi previsto dall'articolo 14, comma 1, della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), scaduto il 31 ottobre 2011, è riaperto sino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria di approvazione delle modifiche al Programma regionale di promozione sportiva per il triennio 2010-2012.



2. La riapertura dei termini di cui al comma 1 è limitata alle istanze da presentarsi per l'anno 2012.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 marzo 2012

BURLANDO

12R0343

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 maggio 2012, n. 0101/Pres.

**Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2012)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di seguito Testo Unico;

Visto in particolare il comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto il quale stabilisce, relativamente alla tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante, che la formazione svolta sotto la responsabilità dell'azienda è integrata da un'offerta formativa pubblica disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, in base al quale la regione provvede alla formazione professionale degli apprendisti, nonché l'articolo 53 il quale prevede che all'attuazione della medesima legge si provveda con regolamento;

Visto l'articolo 61 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 il quale prevede che la Regione disciplini con proprio regolamento gli aspetti formativi del contratto di apprendistato secondo quanto stabilito dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il regolamento dell'apprendistato professionalizzante emanato con proprio decreto 26 novembre 2005, n. 0415/Pres. e successive modificazioni;

Considerato che il Testo Unico abroga gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Ritenuto necessario pertanto provvedere ad una nuova regolamentazione dell'offerta formativa pubblica riferita al comma 3 dell'articolo 4 del Testo Unico così da rendere immediatamente attivabili le disposizioni ivi previste;

Preso atto del parere favorevole espresso dalle parti sociali presenti al tavolo regionale della concertazione nella seduta del 19 aprile 2012 relativamente agli indirizzi per la disciplina regionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

Visto il «Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge

regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)» redatto sulla base degli indirizzi di cui al precedente capoverso;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2012 n. 758;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)», allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Udine, 14 maggio 2012

TONDO

**Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il regolamento disciplina l'offerta formativa pubblica regionale relativamente al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Art. 2.

*Offerta formativa pubblica*


1. La Regione promuove un'offerta pubblica stabile di formazione riferita all'acquisizione di competenze di base e trasversali e finalizzata a garantire ed incrementare l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato.

2. L'offerta formativa pubblica, articolata in percorsi strutturati modularmente, viene erogata da soggetti formativi accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale.

3. I soggetti formativi di cui al comma 2 sono individuati attraverso una procedura di selezione pubblica.

4. Ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui al comma 2, le imprese che assumono lavoratori e lavoratrici con contratto di apprendistato provvedono a segnalare i relativi nominativi ai soggetti formativi di cui al comma 2, ovvero, in via transitoria, a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 7, entro trenta giorni dall'assunzione medesima.

5. I percorsi di cui al comma 2 sono documentabili, verificabili e certificabili.



## Art. 3.

*Articolazione dei percorsi formativi*

1. L'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 prevede la realizzazione di percorsi formativi esterni all'azienda articolati nei moduli riportati nella tabella n. 1 dell'allegato A).

2. I moduli 2 e 3 previsti dalla tabella n. 1 dell'allegato A) possono essere combinati in relazione alle diverse competenze previste in funzione delle esigenze dell'impresa e dell'apprendista. Gli stessi moduli possono essere indirizzati verso un'unica competenza di natura informatica o linguistica qualora il percorso formativo sia finalizzato al conseguimento delle attestazioni di certificazione delle medesime competenze quali, ad esempio, European Language Portfolio (ELP) e European Computer Driving Licence (ECDL).

3. I percorsi formativi hanno una durata pari a centoventi ore da completarsi da parte dell'apprendista nel corso della prima annualità di contratto. In alternativa, le centoventi ore sono in quaranta ore nella prima annualità e ottanta ore nella seconda.

4. Nel caso di eventuali assenze, contrattualmente previste, da parte degli apprendisti ai percorsi formativi, i soggetti accreditati di cui al comma 2 dell'articolo 2 possono predisporre, nell'ambito della disponibilità finanziaria programmata e tenuto conto della complessità organizzativa, appositi percorsi di recupero funzionali al raggiungimento del monte ore previsto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. In funzione del titolo di studio posseduto dall'apprendista il percorso formativo viene ridotto come di seguito indicato:

a) per gli apprendisti in possesso di laurea di primo livello o di laurea magistrale il percorso formativo si esaurisce al compimento del modulo 1, per una durata complessiva di quaranta ore;

b) per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o attestato di qualifica professionale o diploma professionale il percorso formativo si esaurisce al compimento del modulo 2, per una durata complessiva di ottanta ore.

6. La riduzione del percorso formativo è prevista anche per gli apprendisti che hanno già completato, a seguito di precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. Fatto salvo il caso in cui il percorso formativo previsto sia già stato completato durante i precedenti rapporti, la prima annualità di un apprendista che beneficia delle riduzioni orarie di cui al presente comma prevede un percorso di almeno quaranta ore.

## Art. 4.

*Azioni di supporto alle imprese*

1. Con riferimento alla formazione di tipo professionalizzante correlata all'acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche, svolta sotto la responsabilità dell'impresa così come previsto dall'articolo 4 del Testo Unico, la Regione promuove dei servizi di supporto finalizzati, da un lato, ad agevolare e facilitare la medesima impresa nell'assolvimento dell'obbligo formativo stabilito dal Testo Unico, dall'altro, a garantire la qualità formativa della formazione erogata.

2. Le azioni di supporto alle imprese vengono attivate, su richiesta dell'impresa, dai soggetti formativi accreditati di cui all'articolo 2.

3. Le azioni di supporto alle imprese riguardano i seguenti ambiti:

a) supporto alla predisposizione del Piano Formativo Individuale previsto dall'articolo 2 del Testo Unico;

b) supporto alla programmazione didattica e alla progettazione delle Unità formative da erogare internamente all'azienda secondo standard e modalità previsti dalla contrattazione collettiva;

c) supporto alla predisposizione delle schede di valutazione dei risultati di apprendimento e supporto alla fase di valutazione e di riconoscimento dell'apprendimento.

## Art. 5.

*Criteri e modalità di finanziamento*

1. La Regione finanzia l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4.

2. I parametri di finanziamento delle attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 sono quelli stabiliti con deli-

berazione della Giunta regionale 29 marzo 2012, n. 514, in attuazione dell'articolo 18 del Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011 n. 0232.

3. Per le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4 è stabilito un contributo forfetario nella misura di cui alla tabella n. 2 dell'allegato A).

4. L'ammontare complessivo delle risorse previste per la realizzazione delle attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto eventualmente richieste dalle imprese di cui all'articolo 4 viene evidenziato nei documenti di programmazione annuale della Regione in materia di formazione professionale.

5. Per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e delle azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4, si applica il Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 232.

6. Gli importi forfetari indicati nella tabella 2 dell'allegato A) possono essere modificati con decreto del direttore centrale competente in materia di formazione professionale pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, in relazione ai costi di gestione, tenuto anche conto della disponibilità finanziaria complessiva.

## Art. 6.

*Disposizioni finali*

1. Nel caso di imprese aventi sede legale in Friuli-Venezia Giulia le quali intendono avvalersi delle possibilità offerte dal comma 10 dell'articolo 7 del Testo unico, i percorsi formativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento rivolti ad apprendisti assunti presso sedi operative situate al di fuori del territorio regionale possono essere svolti all'interno della medesime sedi.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono svolti sotto la responsabilità dell'azienda, rispettano le previsioni di cui all'articolo 3 e non comportano oneri a carico della Regione.

3. Ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati entro la data del 25 aprile 2012 si applicano le disposizioni di cui al Regolamento dell'apprendistato professionalizzante, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 415.

## Art. 7.

*Norme transitorie*

1. Le attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4 sono realizzate in via transitoria e fino alla data del 31 dicembre 2013 dalle Associazioni Temporanee individuate a seguito dell'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2010, n. 2614 ed incaricate di organizzare, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i percorsi formativi per gli apprendisti avviati entro la data del 25 aprile 2012.

2. La segnalazione di cui al comma 4 dell'articolo 2 riferita alle assunzioni intervenute successivamente alla data del 25 aprile 2012 è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.


## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Omissis).

12R0356



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2012, n. 0109/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (Crita) di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30 maggio 2012, n. 22)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ed in particolare l'art. 18 in forza del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico;

Visto il regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), emanato con proprio decreto 25 novembre 2010, n. 0259/Pres. e successivamente modificato con proprio decreto 3 giugno 2011, n. 0131/Pres.;

Ritenuto, al fine di consentire un maggiore spazio operativo all'attività del CRITA stesso, di anticipare i termini di presentazione della domanda;

Ritenuto opportuno prevedere che le attività finanziate al CRITA, aventi natura eminentemente di ricerca, possano iniziare già nell'anno del finanziamento e spaziare in un arco temporale pluriennale, di durata non superiore a tre anni;

Considerato che la complessità delle tematiche, la vastità delle attività in capo al CRITA e la loro durata pluriennale suggeriscono la possibilità di liquidare le attività svolte anche per stati di avanzamento annuali;

Ritenuto di adeguare il contenuto del regolamento emanato con proprio decreto n. 0259/Pres./2010 alle modifiche apportate all'art. 18 della legge regionale n. 26/2005 dall'art. 2, comma 70, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), che ha aggiunto i commi 2-bis e 2 ter all'art. 18 richiamato, prevedendo la possibilità di erogazione anticipata dei contributi nel limite massimo del 50 per cento dei contributi concessi e la non applicazione agli anticipi dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, concernente la prestazione di garanzie patrimoniali;

Considerato che le modifiche che si intendono apportare al regolamento emanato con proprio decreto n. 0259/Pres./2010 sono quindi riconducibili a:

anticipare al 30 giugno di ogni anno i termini per la presentazione della domanda da parte del CRITA;

consentire che le attività relative alla domanda presentata annualmente possano iniziare nell'anno di presentazione ed avere durata pluriennale, non superiore a tre anni;

prevedere la possibilità di liquidare i contributi spettanti anche per stralci di avanzamento annuali, limitatamente alle attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed f), del regolamento;

prevedere la possibilità di erogazione anticipata dei contributi in misura non superiore al 50 per cento dei contributi concessi e la non applicazione agli anticipi dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 7/2000;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 810 di data 11 maggio 2012 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Udine, 18 maggio 2012

TONDO

**Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (Crita) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 259/2010*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259 (Regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'attività dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ciascun anno per le attività, di durata non superiore a tre anni, da realizzarsi successivamente alla presentazione stessa»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La liquidazione dei contributi di cui al comma 4 può avvenire, limitatamente alle attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed f), anche per stati di avanzamento annuali.

4-ter. Ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, della legge regionale n. 26/2005, i contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento dei contributi concessi.

4-quater. Ai sensi dell'art. 18, comma 2-ter, della legge regionale n. 26/2005, all'anticipo di cui al comma 4-ter non si applica quanto disposto dall'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.».



## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

12R0357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2012, n. 098/Pres.

**Regolamento concernente i requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 maggio 2012, n. 20*)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), che ha ridefinito e innovato il sistema generale delle azioni e degli interventi regionali nel settore delle politiche giovanili, già recato dalla previgente legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani);

Viste in particolare le disposizioni di cui agli articoli:

22, che nel prevedere l'attuazione di interventi in ambito culturale, ai commi 4 e 5 autorizzano l'Amministrazione regionale a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro, e stabiliscono che le iniziative svolte in collaborazione siano realizzate sulla base di apposite convenzioni, con le quali sono definiti l'oggetto e i risultati attesi e vengono fissati il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute;

33, in base al quale i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati in via regolamentare, previo parere della Commissione consiliare competente;

34, comma 1, in base al quale, fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi promozionali e di sostegno previsti dagli articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 12/2007 e i relativi regolamenti di attuazione, tra cui anche il regolamento emanato con proprio decreto 26 febbraio 2009, n. 053/Pres. (Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell'art. 15, comma 5-quater, della legge, nonché le modalità di intervento diretto dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007);

34, comma 2, in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti per la disciplina degli interventi di cui ai citati articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, i regolamenti attuativi degli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 12/2007 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima;

34, comma 7, per effetto del quale, nelle more della costituzione del registro di cui all'art. 11, le associazioni giovanili di cui all'art. 12 possono comunque accedere ai finanziamenti previsti dalla legge stessa;

Atteso che, alla luce del nuovo quadro legislativo delle politiche giovanili, si rende necessario adeguare la normativa di cui al suindicato proprio decreto n. 053/Pres./2009, adottando una nuova disciplina regolamentare volta a ridefinire compiutamente i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi del citato art. 22, commi 4 e 5;

Atteso che, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al citato art. 34, commi 1 e 2, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento in materia cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al decreto del proprio decreto n. 053/Pres./2009, fatta salva la loro applicazione ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 544 del 29 marzo 2012 e n. 676 del 23 aprile 2012, con le quali è stato approvato, rispettivamente in via preliminare e in via definitiva, il Regolamento concernente i requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Udine, 2 maggio 2012

TONDO

**Regolamento concernente i requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).**

## Art. 1.


*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge, i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'art. 22 della legge.

## Art. 2.

*Requisiti dei soggetti pubblici e privati*

1. Le convenzioni di cui all'art. 22, comma 5, della legge, di seguito denominate convenzioni, vengono stipulate con enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia e con soggetti di diritto privato senza fine di



luco operanti a favore dei giovani e compresi in una delle seguenti categorie:

- a) fondazioni;
- b) associazioni;
- c) organizzazioni di volontariato;
- d) associazioni di promozione sociale;
- e) associazioni giovanili di cui all'art. 12 della legge.

2. I soggetti di diritto privato compresi in una delle categorie di cui al comma 1 devono avere la propria sede legale o operativa, quest'ultima formalmente istituita da almeno un anno, nel Friuli-Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi in una delle categorie di cui al comma 1 sono adottati con atto pubblico o con scrittura privata e devono contenere una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività promozionali o di servizio nei settori dell'educazione, della formazione, dell'orientamento, del lavoro, delle professioni, della cultura, dello sport, del settore ricreativo e del tempo libero, del volontariato, della promozione sociale, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'informazione e della comunicazione comunque svolte a favore dei giovani.

4. I soggetti di diritto privato compresi in una delle categorie di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) devono risultare iscritti nei registri previsti dalle rispettive normative di settore ai fini dell'accesso a contributi pubblici.

#### Art. 3.

##### *Procedura per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni*

1. I soggetti con i quali vengono stipulate le convenzioni sono individuati, tra quelli di cui all'art. 2, a seguito della valutazione delle proposte di iniziative progettuali acquisite in base ad apposito bando da emanare con decreto del Direttore centrale competente in materia di politiche giovanili e da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

2. Il bando di cui al comma 1 reca l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) le tipologie dei destinatari, comprese tra quelle di cui all'art. 2;
- b) la tematica considerata, i contenuti obbligatori delle iniziative progettuali e gli obiettivi perseguiti;
- c) il limite minimo e il limite massimo del costo complessivo preventivato nonché l'entità minima della spesa ammissibile per le singole iniziative progettuali, ai fini della loro ammissibilità alla valutazione;
- d) la specificazione delle spese ammissibili, nel rispetto del disposto dell'art. 6;
- e) la percentuale massima della partecipazione finanziaria della Regione sulla spesa complessivamente ammissibile, e la corrispondente percentuale minima del cofinanziamento richiesto al beneficiario, nel rispetto del limite generale di cui all'art. 4;
- f) i termini iniziale e finale di realizzazione delle iniziative progettuali, la cui durata non può comunque superare i ventiquattro mesi dalla data di stipula della convenzione;
- g) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- h) l'articolazione e specificazione dei criteri di valutazione delle iniziative progettuali, individuati dall'art. 7;
- i) le modalità di erogazione del finanziamento regionale, fermo restando che in via anticipata può essere erogato un importo pari al massimo al settanta per cento del finanziamento stesso;
- j) le modalità e il termine di rendicontazione e le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- k) le risorse finanziarie complessivamente disponibili.

3. Il bando di cui al comma 1 può inoltre definire anche forme e modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate.

#### Art. 4.

##### *Misura massima della partecipazione finanziaria della Regione*

1. La misura massima della partecipazione finanziaria della Regione per ciascuna iniziativa progettuale non può essere superiore al novanta per cento della spesa complessivamente ammissibile, come risultante dall'applicazione dell'art. 6 e detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa nonché le entrate derivanti dagli eventuali altri contributi pubblici o privati. Corrispondentemente, la misura del cofinanziamento da coprire con fondi propri del beneficiario non può essere inferiore al dieci per cento di detta spesa.

2. Qualora gli altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi ottenuti per la medesima iniziativa, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale è conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.

#### Art. 5.

##### *Domanda di partecipazione al bando*

1. I soggetti di cui all'art. 2 possono partecipare al bando singolarmente o in forma associata, nell'ambito di un rapporto di partenariato.


2. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale o da altra persona munita di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nel bando di cui all'art. 3, a pena di inammissibilità; in caso di iniziativa realizzata in partenariato, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto capofila.

3. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 può presentare, a valere su ciascun bando, un'unica domanda, singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato, come capofila o come partner, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

4. Ogni domanda può riferirsi a una sola iniziativa progettuale, a pena di inammissibilità.

5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione sulle attività messe in atto dal soggetto, nel settore delle politiche giovanili, nei tre anni precedenti;
- b) proposta progettuale, contenente:
  - 1) relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
  - 2) eventuale accordo di partenariato;
  - 3) costo complessivo preventivato, suddiviso per categorie di spesa e di importo compreso entro i limiti minimo e massimo fissati dal bando;
  - 4) prospetto analitico delle eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa progettuale proposta;
  - 5) indicazione della percentuale, sul costo complessivo di cui al punto 3, detratte le eventuali entrate di cui al punto 4 nonché le entrate derivanti da eventuali altri contributi pubblici o privati, della partecipazione finanziaria regionale richiesta, che non può essere superiore alla percentuale massima fissata dal bando, e indicazione del corrispondente importo richiesto;
  - 6) dichiarazione di impegno ad assumere l'onere delle spese non coperte dalla partecipazione regionale, in misura non inferiore alla percentuale minima di cofinanziamento fissata dal bando;
- c) per i soggetti di diritto privato:
  - 1) descrizione sintetica dell'assetto organizzativo del soggetto proponente, con particolare riferimento all'estensione della sua operatività nel territorio regionale;
  - 2) copia di atto costitutivo, statuto, eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione in registri, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla sede di svolgimento della propria attività e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza dello scopo di lucro.



## Art. 6.

*Spese ammissibili e spese non ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa progettuale e pertinenti alla medesima, sostenute successivamente al suo avvio, con le seguenti specificazioni:

a) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;

b) le spese per il personale dipendente sono ammissibili qualora quest'ultimo venga assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa progettuale;

c) le spese di ospitalità sono ammissibili entro il limite massimo del 40 per cento del costo totale dell'iniziativa progettuale;

d) l'Iva effettivamente pagata è ammissibile nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile.

2. Non sono ammissibili le spese:

a) generali e di funzionamento;

b) di rappresentanza;

c) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;

d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;

e) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi.

## Art. 7.

*Criteri di valutazione e di priorità*

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi:

a) qualità dell'iniziativa, in termini di prospettive di ricaduta e risultati attesi a fronte dei contenuti e degli obiettivi individuati dal bando, e grado di innovatività: fino a un massimo di punti 40/100;

b) dimensione regionale dell'iniziativa, con riferimento al numero e alla tipologia dei soggetti pubblici e al numero dei giovani direttamente coinvolti nella sua organizzazione e realizzazione, nonché alla diffusione sul territorio regionale delle attività previste: fino a un massimo di punti 15/100;

c) realizzazione dell'iniziativa in rapporto di partenariato con soggetti pubblici o privati extraregionali, anche di Stati esteri: fino a un massimo di punti 15/100;

d) comprovata esperienza del soggetto proponente, acquisita nello svolgimento di iniziative nel settore delle politiche giovanili, con particolare riferimento a iniziative attinenti alla tematica oggetto del bando, nonché a iniziative finanziate dalla Pubblica Amministrazione o finanziate nell'ambito di programmi comunitari; o realizzate in regime di partenariato con soggetti pubblici: fino a un massimo di punti 10/100;

e) percentuale di cofinanziamento del soggetto proponente superiore alla percentuale minima fissata dal bando: fino a un massimo di punti 10/100;

f) qualificazione specifica del soggetto proponente, in termini di diretta connessione tra la natura della sua attività istituzionale e la tematica oggetto del bando; fino a un massimo di punti 10/100.

2. In caso di iniziative progettuali a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);

b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);

c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

## Art. 8.

*Graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento regionale*

1. Il Servizio competente in materia di politiche giovanili, di seguito denominato Servizio, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del proponente e dei requisiti oggettivi dell'iniziativa progettuale, verifica la completezza e la regolarità formale della domanda e procede, sulla base dei criteri di cui all'art. 7, alla valutazione comparativa delle iniziative risultate ammissibili.

2. Ai fini della valutazione, il Servizio può avvalersi di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e da pubblicare nel sito della Regione, sono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo della partecipazione finanziaria regionale rispettivamente assegnata, e delle iniziative ammissibili a finanziamento, ma non finanziate per carenza di risorse;

b) l'elenco delle iniziative non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

4. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ammissibile, come risultante dall'applicazione dell'art. 6 e detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa nonché le entrate derivanti dagli eventuali altri contributi pubblici o privati, nonché al netto della quota minima di cofinanziamento fissata dal bando ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e) o dell'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto proponente.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile nell'ammontare risultante dall'applicazione del comma 4, la partecipazione finanziaria regionale può essere assegnata per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare tale spesa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'iniziativa.

6. Fatto salvo il disposto del comma 5, con riferimento alle iniziative inserite nella graduatoria il Servizio può autorizzare eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste, solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato e a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa.

7. Ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

## Art. 9.

*Stipula delle convenzioni e concessione ed erogazione del finanziamento regionale*

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'art. 8, comma 3, il Direttore del Servizio provvede, secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, alla stipula delle convenzioni con i soggetti proponenti delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento. In caso di iniziativa realizzata in partenariato, la convenzione è stipulata con il soggetto capofila.


2. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della graduatoria.

3. Il finanziamento regionale, quantificato ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, è concesso con decreto del Direttore del Servizio una volta stipulata la convenzione.

4. Il finanziamento è erogato con le modalità stabilite dal bando, entro il limite di cui all'art. 3, comma 2, lettera i); qualora sia prevista l'erogazione di una quota in via anticipata, l'erogazione del saldo è in ogni caso subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto e alla verifica positiva del raggiungimento dei risultati previsti.

5. Fermo restando quanto previsto dalla convenzione, in caso di grave ritardo nella realizzazione dell'iniziativa, imputabile al soggetto realizzatore, ovvero in presenza di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico connesso all'iniziativa stessa non possa essere raggiunto, il Servizio sospende l'erogazione ovvero revoca il finanziamento, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Non è ammesso il cumulo con altri finanziamenti regionali.



Art. 10.  
*Convenzioni*

1. Le convenzioni prevedono, nel rispetto delle disposizioni del bando:

- a) l'oggetto dell'iniziativa;
- b) l'articolazione analitica delle spese;
- c) i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa;
- d) le eventuali modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di avanzamento della realizzazione dell'iniziativa;
- e) l'entità complessiva della spesa ammissibile, con l'indicazione della quota di cofinanziamento prevista;
- f) la percentuale e l'importo massimo della partecipazione finanziaria regionale sulla spesa complessivamente ammissibile, come determinati ai sensi dell'art. 8, comma 4;
- g) le modalità di erogazione del finanziamento regionale;
- h) il termine e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le modalità di verifica dei risultati conseguiti.

Art. 11.  
*Rendicontazione*

1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa è presentato al Servizio entro il termine fissato dal bando, con le modalità previste dal bando stesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III, della legge regionale n. 7/2000 e dell'art. 35, comma 2, della legge, unitamente a una relazione finale illustrativa delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.

2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato, nei limiti stabiliti dal bando, purché la relativa richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, accertata con il rendiconto, risulti minore rispetto all'ammontare complessivo della spesa considerata ammissibile, l'importo del finanziamento regionale è proporzionalmente ridotto, purché l'iniziativa risulti sostanzialmente inalterata.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, accertata con il rendiconto, risulti inferiore al cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, il finanziamento viene revocato.

5. I soggetti attuatori dichiarano gli eventuali altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi ottenuti per la medesima iniziativa.

Art. 12.  
*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.  
*Norma transitoria*

1. In via di prima applicazione, in conformità della disposizione di cui all'art. 34, comma 7, della legge, fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina la costituzione del registro di cui all'art. 11 della legge, per le associazioni giovanili di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) si prescinde dal requisito dell'iscrizione nel registro medesimo.

Art. 14.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0320

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2012, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del consiglio delle autonomie locali).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 84 del 24 maggio 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

HA APPROVATO

IL PRESENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009*

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali) è abrogato.

2. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente: «6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un assessore della propria Giunta alla partecipazione alle sedute del CAL e delle commissioni».

3. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente: «3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'art. 3, comma 5, rispettando il rapporto tra comuni montani e non montani. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, l'organo opera validamente composto dai restanti componenti in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi. In tal caso non è richiesto il rispetto delle proporzioni tra i componenti elettivi indicate dall'art. 2, comma 3».

4. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente: «4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'art. 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi».

5. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è abrogato.

Art. 2.

*Disposizione transitoria*

1. Le modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 introdotte dalla presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La Presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 maggio 2012

ERRANI

(Omissis).

12R0346

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2012, n. 5.

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione rete politecnica regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 24 maggio 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

HA APPROVATO

IL PRESENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione, finalità e condizioni per la partecipazione*

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore, unitamente all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ove esprima volontà in tal senso, alla costituzione dell'Associazione denominata «Rete politecnica regionale», di seguito denominata associazione, con sede in Bologna, che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile. L'associazione persegue statutariamente i seguenti fini:

- a) coordinare e promuovere iniziative comuni e trasversali tra i diversi istituti tecnici superiori fornendo all'uopo sostegno in termini logistici e organizzativi;
- b) offrire assistenza e consulenza alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività;
- c) favorire l'individuazione di scelte di formazione tecnico-professionale coerenti con le vocazioni di sviluppo del territorio;
- d) promuovere nell'ambito della formazione superiore lo sviluppo di innovazione, trasferimento tecnologico e scambio con il mondo delle imprese e dell'università, anche in considerazione dell'internazionalizzazione del mondo produttivo.

2. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua scopi di lucro;
- b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- c) che lo statuto preveda la nomina di un rappresentante della Regione nell'organo esecutivo.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione. I diritti attinenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.

4. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione nell'organo esecutivo dell'associazione.

5. Ogni modifica dello statuto dell'associazione deve essere previamente comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

*Partecipazione finanziaria*

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del patrimonio dell'associazione con una quota pari a Euro 25.000,00.

2. La Regione è, altresì, autorizzata a concedere un contributo associativo annuale il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Per far fronte agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

*Variazione in aumento.*

Unità previsionale di base 1.6.3.2.24130 - Contributi a enti o istituzioni che si prefiggono scopi di istruzione - Capitolo 72832 «Spese per la quota di adesione per la costituzione del patrimonio dell'Associazione rete politecnica».

Capitolo di nuova istituzione:

Stanziamiento di competenza: Euro 25.000,00;

Stanziamiento di cassa: Euro 25.000,00.

*Variazione in diminuzione.*

Unità previsionale di base 1.6.4.2.25245 - Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale - Capitolo 75208 «Spese per l'attuazione di azioni di valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di innovazione per la qualificazione del sistema formativo e dell'istruzione per esperienze di continuità scolastica, compresi progetti per l'integrazione di persone in stato di disagio e situazione di handicap (Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12)»:

Stanziamiento di competenza: Euro 25.000,00;

Stanziamiento di cassa: Euro 25.000,00.

2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 2, comma 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito dell'unità previsionale di base esistente o mediante l'istituzione di nuova apposita unità previsionale di base, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 maggio 2012

ERRANI

(Omissis).

12R0347



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2012, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

### Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2006, n. 35  
(ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE)

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 35/2006*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), le parole: «di cui all'art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, 7-bis e 7-quater».

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 35/2006 è sostituita dalla seguente: «*c*) approvazione del piano di cui all'art. 16.».

#### Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 35/2006*

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 35/2006 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

2. Al comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 35/2006 dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «o regionale».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 35/2006 è inserito il seguente:

«1-ter. Nell'albo degli enti di servizio civile sono presenti tre categorie di enti individuate sulla base dei seguenti criteri:

*a*) il numero di sedi di attuazione dichiarate;

*b*) la presenza stabile nell'ente di appositi coordinatori dei progetti di servizio civile».

4. Dopo il comma 1-ter dell'art. 5 della legge regionale n. 35/2006 è inserito il seguente:

«1-quater. Il regolamento di cui all'art. 19 definisce in particolare:

*a*) l'individuazione delle categorie di enti di servizio civile sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter;

*b*) i requisiti del coordinatore dei progetti di servizio civile al quale è affidata la responsabilità organizzativa ed il coordinamento di tutti i progetti di servizio civile dello stesso ente approvati e finanziati nell'ambito del medesimo bando;

*c*) il numero massimo di progetti e giovani che per ogni singolo bando possono essere presentati con riferimento alle categorie di cui al comma 1-ter;

*d*) le procedure per l'iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'albo».

5. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 35/2006 è abrogato.

#### Art. 3.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 35/2006*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 35/2006 è sostituita dalla seguente: «*b*) siano residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 35/2006 è inserita la seguente: «*b-bis*) non abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitti non colposi».

3. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 35/2006 dopo la parola: «abili» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)».

4. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 35/2006 è abrogato.

#### Art. 4.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 35/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 dopo la parola: «prestato» sono inserite le seguenti: «sul territorio regionale».

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è sostituita dalla seguente: «*b*) il responsabile del progetto».

3. Dopo la lettera *b*), del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è inserita la seguente: «*b-bis*) gli operatori di progetto presenti nella sede di attuazione quali referenti dell'ente titolare del progetto per i giovani che svolgono il servizio civile nella medesima sede».

4. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è sostituita dalla seguente: «*c*) il numero dei soggetti da impiegare nei limiti indicati dal regolamento di cui all'art. 19, specificando l'eventuale necessità di particolari requisiti di idoneità per l'ammissione al servizio».

5. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è inserita la seguente: «*c-bis*) l'eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare, comunque non superiore al 50 per cento di quelli indicati nel progetto ammesso al finanziamento, che l'ente intende autonomamente finanziare e l'impegno ad anticipare alla Regione le somme necessarie per l'intera copertura delle relative spese prima dell'avvio dei giovani al servizio».

6. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è sostituita dalla seguente: «*e*) l'impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui all'art. 9, comma 2, e le modalità di impiego dei giovani ammessi».

7. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è inserita la seguente: «*e-bis*) le sedi di attuazione del progetto tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione ed il numero di giovani per sede».

8. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è inserito il seguente: «3-bis. Le istanze per la presentazione dei progetti sono accompagnate da apposita dichiarazione che attesti il mantenimento da parte dell'ente dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale».

9. Dopo la lettera *c*) del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è inserita la seguente: «*c-bis*) i requisiti del responsabile del progetto ed i requisiti ed il numero degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto».

10. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è sostituito dal seguente: «5. I criteri per l'approvazione dei progetti sono definiti con il regolamento di cui all'art. 19».



11. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è inserito il seguente: «5-bis. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale sulla base delle risorse disponibili e finanziati sul bilancio regionale».

12. Dopo il comma 5-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è inserito il seguente: «5-ter. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere autonomamente finanziati per il numero di giovani indicati nello stesso progetto dall'ente proponente secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'art. 19».

#### Art. 5.

##### *Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 35/2006*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Servizio civile all'estero). — 1. Il servizio civile regionale può essere prestato all'estero nell'ambito di progetti riferiti al settore degli interventi di cooperazione internazionale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), presentati dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all'albo di servizio civile regionale.

2. La permanenza dei giovani in servizio civile nelle sedi estere dove si realizza il progetto non può avere durata inferiore a sei mesi.

3. I progetti indicano oltre a quanto previsto dall'art. 7, comma 2:

a) la sede estera ed eventualmente quella toscana dove si svolge il servizio. Nel caso la sede estera non sia tra quelle già indicate dall'ente al competente ufficio regionale, al progetto è allegato titolo idoneo attestante la disponibilità della sede e la sua conformità alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) le modalità di fruizione di vitto ed alloggio all'estero;

c) le modalità di collegamento e comunicazione dei giovani in servizio all'estero con la sede toscana dell'ente titolare del progetto;

d) le misure da adottare per garantire livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari nei casi di particolari condizioni di rischio nella realizzazione del progetto;

e) le modalità di comunicazione all'autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese estero in cui si realizza il progetto della presenza dei giovani in servizio civile;

f) le date e le modalità di partenza e rientro dal paese estero e le modalità ed i tempi di eventuali rientri intermedi durante il periodo di permanenza all'estero.

4. La Regione rimborsa all'ente titolare del progetto le spese in classe economica di un solo viaggio di andata e ritorno per ogni giovane in servizio civile all'estero.

5. Il dirigente della competente struttura regionale emana apposito bando per la selezione dei progetti di cui al comma 1, da effettuarsi sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 19.

6. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale».

#### Art. 6.

##### *Inserimento dell'art. 7-ter nella legge regionale n. 35/2006*

1. Dopo l'art. 7-bis della legge regionale n. 35/2006 è inserito il seguente:

«Art. 7-ter. (Progetti di interesse regionale). — 1. Per esigenze di natura sperimentale o connesse al raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, la Giunta regionale approva progetti di servizio civile regionale, predisposti dalla competente struttura regionale, da realizzarsi presso gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo di servizio civile regionale.

2. I progetti di cui al comma 1, sono riferiti ai settori di cui all'art. 3 ed indicano:

a) gli obiettivi e le modalità per realizzarli;

b) il numero complessivo dei giovani da impiegare per ogni singolo progetto;

c) l'eventuale indicazione di particolari requisiti dei giovani necessari per lo svolgimento del servizio.

3. Il dirigente della competente struttura regionale predispone un bando pubblico per la presentazione e selezione di documenti operativi di cui al comma 4, nel quale sono definite in particolare:

a) le procedure di presentazione dei documenti operativi;

b) le procedure di valutazione e di approvazione dei documenti operativi;

c) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei documenti approvati.

4. Gli enti e le organizzazioni iscritte all'albo di servizio civile regionale interessate all'attuazione del progetto presentano un documento operativo che indica:

a) il responsabile del progetto;

b) gli operatori di progetto presenti nelle sedi di attuazione;

c) il numero dei giovani da impiegare per progetto nei limiti previsti dall'art. 7, comma 2, lettera c);

d) l'eventuale numero ulteriore di giovani di cui all'art. 7, comma 2, lettera c-bis);

e) le sedi di attuazione e il numero dei giovani per ogni sede;

f) le modalità di impiego dei giovani e l'orario di svolgimento del servizio nei limiti di cui all'art. 9, comma 2;

g) le attività educative e formative di cui all'art. 15, comma 4.

5. I criteri per l'approvazione dei documenti operativi sono definiti nel regolamento di cui all'art. 19.

6. I documenti operativi sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale».

#### Art. 7.

##### *Inserimento dell'art. 7-quater nella legge regionale n. 35/2006*

1. Dopo l'art. 7-ter della legge regionale n. 35/2006 è inserito il seguente:

«Art. 7-quater. (Servizio civile presso l'amministrazione regionale). — 1. Il servizio civile può essere prestato presso l'amministrazione regionale nell'ambito di progetti predisposti dalle strutture regionali ed approvati dal dirigente della competente struttura regionale.

2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all'art. 3, e contengono gli elementi di cui all'art. 7, comma 2. Ogni progetto può prevedere un numero di giovani nei limiti previsti dall'art. 7, comma 2, lettera c).

3. La selezione dei giovani al servizio civile regionale è effettuata dalla struttura regionale presso cui è svolto il servizio secondo le modalità di cui all'art. 8.

4. Per ogni anno solare il numero di giovani che può prestare il servizio civile presso l'amministrazione regionale non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo di giovani avviati al servizio civile regionale nell'anno solare precedente e, comunque, non superiore al numero di giovani che per ogni bando può essere richiesto dagli enti appartenenti alla categoria che può presentare il maggior numero di progetti».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 35/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 35/2006 dopo la parola: «progetti» sono inserite le seguenti: «o i documenti operativi».

2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 35/2006 è sostituito dal seguente: «2. La selezione dei candidati è effettuata dagli enti e dalle organizzazioni il cui progetto o documento operativo è stato inserito nel bando di cui al comma 1».

3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 35/2006 dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «e le modalità di trasmissione al competente ufficio della Regione delle relative graduatorie».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 35/2006 è inserito il seguente: «3-bis. Il mancato rispetto delle procedure di cui al comma 3, determina l'obbligo per l'ente di effettuare una nuova selezione e l'esclusione dello stesso dalla possibilità di presentare progetti per il servizio civile regionale per i successivi dodici mesi».



5. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 35/2006 è sostituito dal seguente: «4. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione per verificare il rispetto delle procedure di selezione ed ammissione dei giovani da parte degli enti e delle organizzazioni di cui al comma 2».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 35/2006 è aggiunto il seguente: «4-bis. I controlli possono avvenire anche su istanza scritta dei soggetti interessati alla verifica della graduatoria, da presentarsi al competente ufficio della Regione entro quindici giorni dalla comunicazione della formazione della graduatoria medesima. Il dirigente responsabile si pronuncia entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine la graduatoria si intende confermata».

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 35/2006*

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 35/2006 è sostituito dal seguente: «2. Il progetto indica l'impegno settimanale richiesto, che non può essere inferiore a venticinque ore né superiore a trenta ore settimanali, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 19».

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 35/2006*

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 35/2006 è sostituito dal seguente: «2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva il cui ammontare è definito con il regolamento di cui all'art. 19, tenuto conto di quello corrisposto per il servizio civile nazionale».

2. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 35/2006 è inserita la seguente: «*a-bis*) nei casi di progetti all'estero, la copertura assicurativa integrativa per rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile relativamente ai danni subiti anche al di fuori dell'orario di servizio per tutto il periodo di permanenza all'estero».

3. Dopo la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 35/2006 è aggiunta la seguente: «*b-bis*) il congedo di maternità di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio civile senza riduzione dell'assegno».

4. Dopo la lettera *b-bis)* del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 35/2006 è aggiunta la seguente: «*b-ter)* l'esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute ad infortunio subito nello svolgimento del servizio civile, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell'assegno».

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 35/2006*

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 35/2006 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale in Toscana, o in altre regioni, non possono presentare ulteriore domanda per il servizio civile regionale, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia».

2. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 35/2006 è abrogato.

3. Al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 35/2006 dopo le parole: «I soggetti che» sono aggiunte le seguenti: «nell'ultimo anno e per almeno sei mesi».

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 35/2006*

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 le parole: «piano regionale per il servizio civile» sono sostituite dalla seguente: «piano».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 è aggiunto il seguente: «5-bis. La Regione promuove intese con le università della Toscana per favorire, nel rispetto della normativa vigente, l'applicazione agli studenti in servizio civile di misure agevolative, in particolare di quelle previste per gli studenti lavoratori in quanto compatibili».

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 35/2006*

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 35/2006 è sostituita dalla seguente: «*b)* responsabili dei progetti e operatori di progetto».

#### Art. 14.

##### *Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 35/2006*

1. L'art. 16 della legge regionale n. 35/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (*Programmazione del servizio civile regionale*). — 1. La programmazione in materia di servizio civile regionale è effettuata nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e definisce in particolare:

- a)* il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del servizio civile;
- b)* gli obiettivi da perseguire;
- c)* gli elementi di integrazione con gli obiettivi di programmazione regionale;
- d)* il quadro di riferimento delle fonti di finanziamento;
- e)* i criteri per il finanziamento delle diverse tipologie di servizio civile regionale;
- f)* gli elementi qualitativi e quantitativi necessari a procedere alla valutazione annuale, da parte del Consiglio regionale, delle modalità di attuazione e degli effetti delle azioni e degli interventi previsti dal piano, con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, lettera *d)*. I dati, rilevati dalla Giunta regionale, sono comunicati al Consiglio regionale contestualmente all'adozione dell'atto di attuazione annuale del piano di cui al comma 2.

2. L'attuazione della programmazione di cui al comma 1, è effettuata dalla Giunta regionale nell'ambito dell'attuazione annuale del piano sanitario e sociale integrato regionale ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 40/2005. Il documento di attuazione definisce, in particolare, anche la previsione del numero massimo di giovani da attivare nell'anno di riferimento tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili».

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 35/2006*

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 35/2006 è sostituito dal seguente:

«2. La composizione e la procedura per la nomina della Consulta è definita dal regolamento di cui all'art. 19, che garantisce:

- a)* la presenza di un numero di componenti non superiore a quindici;
- b)* la presenza alle sedute della Consulta di un rappresentante della Giunta regionale;
- c)* la rappresentanza dei seguenti enti o organismi:
  - 1) organismi di rappresentanza dei giovani che svolgono servizio civile regionale;



- 2) enti e organizzazioni iscritti all'albo degli enti di servizio civile;
- 3) parti sociali rappresentative a livello regionale;
- 4) enti locali».

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 35/2006*

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 35/2006 è sostituita dalla seguente: «*a)* le procedure per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'albo stesso».

2. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 35/2006 è inserita la seguente: «*a-bis)* i criteri per l'individuazione delle categorie di cui all'art. 5, comma 1-*ter*, ed il numero massimo di progetti e giovani che per ogni bando possono essere presentati con riferimento alle medesime categorie;».

3. Dopo la lettera *a-bis)* del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 35/2006 è inserita la seguente: «*a-ter)* i requisiti dei coordinatori dei progetti di servizio civile, del responsabile del progetto e degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto;».

4. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 35/2006 dopo le parole: «dei progetti» sono inserite le seguenti: «e dei documenti operativi ed il limite dei soggetti da impiegare;».

5. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 35/2006 è inserita la seguente: «*b-bis)* i criteri per l'approvazione dei progetti di servizio civile di cui agli articoli 7, comma 5, 7-*bis*, comma 5, e 7-*ter*, comma 6;».

6. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 35/2006 dopo le parole: «nei progetti» sono inserite le seguenti: «o documenti operativi».

7. Alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 35/2006 dopo la parola: «progetti» sono inserite le seguenti: «e dei documenti operativi;».

## Art. 17.

*Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale n. 35/2006*

1. L'art. 22 della legge regionale n. 35/2006 è abrogato.

## Art. 18.

*Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 35/2006*

1. L'art. 23 della legge regionale 35/2006 è sostituito dal seguente: «Art. 23. (*Norma finanziaria*). — 1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano di cui all'art. 16».

*Capo II*

## MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40

## (DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

## Art. 19.

*Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), dopo le parole: «società scientifiche.» sono inserite le seguenti: «Stabilisce anche la programmazione in materia di servizio civile ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale)».

*Capo III*

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 20.

*Norme transitorie e finali*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai bandi per la presentazione e selezione dei progetti di servizio civile regionale già pubblicati all'entrata in vigore della legge stessa.

2. Le seguenti disposizioni, come modificate o introdotte dalla presente legge, sono efficaci a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni modificative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35) che danno loro attuazione:

- a)* art. 5, comma 1-*ter*, della legge regionale n. 35/2006;
- b)* art. 7 della legge regionale n. 35/2006;
- c)* art. 7-*bis* della legge regionale n. 35/2006;
- d)* art. 7-*ter* della legge regionale n. 35/2006;
- e)* art. 7-*quater* della legge regionale n. 35/2006;
- f)* art. 9, comma 2, della legge regionale n. 35/2006;
- g)* art. 10, comma 2, della legge regionale n. 35/2006.

3. Le disposizioni modificative del D.P.G.R. n. 10/R/2009, di cui al comma 2, sono approvate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I criteri per la selezione ed approvazione dei progetti di servizio civile regionale di cui al decreto del Ministro della solidarietà sociale 3 agosto 2006 (Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia ed all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi), continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni modificative del D.P.G.R. n. 10/R/2009 di cui al comma 3.

5. La Consulta regionale del servizio civile opera nella composizione di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 35/2006, come modificato dalla presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more dell'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'art. 18 della legge regionale n. 40/2005, la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto:

- a)* delle risorse stanziati nel bilancio annuale di previsione;
- b)* del costo unitario per ciascun giovane.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 marzo 2012

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 2012.*

(*Omissis*).

12R0333



## LEGGE REGIONALE 9 marzo 2012, n. 8.

**Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2012)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

## Art. 1.

*Finalità e principi*

1. La Regione riconosce il carattere strategico delle iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale gli enti proprietari prendono in considerazione le diverse possibilità di valorizzazione, dalla concessione o locazione onerosa fino all'alienazione, e le valutano in considerazione della natura di ciascun bene e rispetto alle effettive possibilità di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo economico sostenibile locale, nonché di incremento delle dotazioni di servizi pubblici locali e dell'abitare.

2. La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico che insiste nel territorio regionale attraverso:

*a)* la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV), elaborati d'intesa tra la Regione e gli enti interessati e finalizzati a definire in forma integrata le modalità per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione di tale patrimonio, perseguendo gli obiettivi di cui all'art. 74-bis, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

*b)* la definizione di procedure semplificate per l'approvazione delle varianti urbanistiche relative ai piani alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non rientranti nei PUV.

## Art. 2.

*Oggetto*

1. In attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nel perseguimento dell'obiettivo di realizzare le più adeguate forme di integrazione tra gli enti e di copianificazione, la presente legge disciplina:

*a)* il procedimento per la formazione dei PUV e le caratteristiche degli interventi di valorizzazione ivi previsti;

*b)* il procedimento semplificato per l'approvazione delle varianti urbanistiche previste dai piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La presente legge disciplina, inoltre, la procedura per l'attuazione degli accordi di programma stipulati per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri e per la valorizzazione dei beni funzionali a tale scopo.

## Art. 3.

*Programmi unitari di valorizzazione territoriale*

1. I PUV assicurano, con riferimento agli immobili di cui al comma 2:

*a)* la coerenza degli interventi di valorizzazione tra loro e con il contesto territoriale cui si riferiscono;

*b)* la coerente definizione delle nuove destinazioni d'uso degli immobili rispetto agli obiettivi definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale;

*c)* gli eventuali interventi necessari per garantire il miglioramento qualitativo del contesto urbano e territoriale di riferimento.

2. I PUV hanno ad oggetto i beni immobili di proprietà:

*a)* della Regione, degli enti da essa dipendenti e delle aziende sanitarie;

*b)* degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, o di cui il medesimo sia detentore o gestore.

3. I beni immobili di cui al comma 2, sono compresi nei PUV qualora per la loro valorizzazione sia necessaria una variante agli strumenti urbanistici comunali che comporti:

*a)* una contestuale variazione anche degli strumenti della pianificazione territoriale della Regione o della provincia;

*b)* in presenza di piano strutturale: un superamento che ecceda del 10 per cento il dimensionamento previsto per ciascuna destinazione d'uso con riferimento alle singole unità territoriali organiche elementari (UTOE), oppure che ecceda i 5.000 metri quadri di superficie utile lorda (SUL) complessivi per singola UTOE, oppure un superamento del dimensionamento del piano strutturale, con riferimento a ciascuna UTOE, che determini significativi effetti di carattere sovracomunale in termini di carico urbanistico e di aggravio sul sistema infrastrutturale e della mobilità. Nei limiti dimensionali sopra indicati non sono computati i mutamenti della destinazione d'uso relativi alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

*c)* in assenza di piano strutturale: il superamento del dimensionamento previsto dal piano regolatore generale;

*d)* una nuova destinazione urbanistica che preveda la realizzazione di grandi strutture di vendita;

*e)* un mutamento della destinazione urbanistica di aree con esclusiva o prevalente funzione agricola, o di aree inedificate ricadenti in contesti privi di opere di urbanizzazione primaria, oppure di aree inedificate dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

*f)* un mutamento della destinazione d'uso di immobili oggetto delle procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Possono comunque essere compresi nei PUV anche immobili che non presentano le caratteristiche di cui al comma 3, a richiesta dell'ente proprietario ovvero nel caso in cui la Regione con gli altri enti interessati verifichi l'esigenza di procedere alla relativa valorizzazione in forma integrata con altri immobili compresi nel PUV.

5. Nel PUV possono essere compresi anche beni di proprietà delle amministrazioni statali, con le procedure definite d'intesa con le medesime.

## Art. 4.

*Procedure preliminari per la formazione dei PUV e delle varianti comunali semplificate*

1. Al fine di attuare la massima integrazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra gli enti, e di attivare ogni opportuna forma di sinergia tra i medesimi, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti di cui all'art. 3, commi 2 e 5, interessati ad attivare processi di valorizzazione del loro patrimonio immobiliare, trasmettono al comune competente per territorio la propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la parte che può comportare effetti di variante allo strumento urbanistico comunale.



2. La proposta di piano, contenente l'elenco degli immobili, è accompagnata da una relazione illustrativa; tale relazione da conto delle motivazioni e degli effetti della destinazione d'uso proposta in relazione alle finalità di valorizzazione perseguite per ciascuno degli immobili considerati e della conseguente necessaria variante agli strumenti urbanistici. La relazione contiene gli elementi tipologici, dimensionali e di contesto relativi allo stato attuale e a quello proposto, rappresentati anche in forma cartografica, necessari per la relativa valutazione.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 1, il comune, dopo averne verificati i contenuti con i propri strumenti urbanistici e avere valutato la rispondenza delle varianti proposte con le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, redige un elenco complessivo, comprendente anche gli immobili eventualmente contenuti nella propria proposta di piano di alienazione e valorizzazione corredata dalla relazione di cui al comma 2 e lo trasmette, unitamente alle proprie eventuali considerazioni:

- a) agli enti che hanno inviato le proposte di piano;
- b) ai comuni limitrofi;

c) alla Regione e alla provincia competente, unitamente alla relazione di cui al comma 2.

4. Nell'elenco di cui al comma 3, il comune evidenzia, per ciascun immobile:

- a) la destinazione d'uso prevista dal vigente strumento urbanistico comunale;
- b) le diverse destinazioni d'uso proposte, indicando se, in base alle verifiche effettuate, ricorrono i presupposti per l'inserimento nel PUV, oppure per l'applicazione del procedimento semplificato di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'elenco, gli enti di cui al comma 3, trasmettono alla Regione e al comune eventuali considerazioni sulla documentazione ricevuta; la provincia inoltre esprime la propria valutazione circa la sussistenza di eventuali profili di incoerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC).

6. La Regione nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, procede all'istruttoria della documentazione pervenuta ai sensi del comma 3, tenendo conto delle considerazioni ricevute. Nell'ambito dell'istruttoria, la Regione verifica la sussistenza di eventuali profili di incoerenza con il piano di indirizzi territoriale (PIT).

7. Sulla base dell'istruttoria di cui al comma 6, la Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, individua, dandone comunicazione a tutti gli enti interessati, gli interventi di valorizzazione e i relativi immobili che possono essere oggetto di PUV e definisce in via provvisoria il relativo ambito territoriale di riferimento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1.

8. La Giunta regionale con propria deliberazione può approvare i modelli relativi alla documentazione prevista nel presente articolo.

9. Per gli immobili di proprietà della Regione la proposta di cui al comma 1, è a cura della struttura regionale competente che vi provvede in attuazione del piano approvato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»).

#### Art. 5.

##### *Procedimento di PUV*

1. Per le variazioni degli strumenti urbanistici comunali necessarie per l'attuazione dei PUV, compresi i casi in cui tali variazioni comportino varianti anche agli strumenti della pianificazione territoriale di Regione o provincia, si procede ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 1º agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 «Disciplina degli accordi di programma»). In fase di conferenza di servizi, è prodotta tutta la documentazione urbanistica necessaria per le varianti stesse.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti interessati per ciascuno degli ambiti definiti in via provvisoria ai sensi dell'art. 4, comma 7, procede alla promozione di un accordo di programma per ciascun PUV sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma), che individua, tra l'altro, gli enti da coinvolgere, gli immobili e, in via definitiva, l'ambito territoriale del PUV.

3. Fuori dai casi in cui sia necessario procedere mediante accordo di pianificazione, l'accordo di programma si conclude nel termine di centoventi giorni dalla data della sua promozione.

4. Sono fatti salvi i poteri sostitutivi previsti in capo al Presidente della Giunta regionale dall'art. 3-ter, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

5. L'accordo di programma definisce, oltre ai contenuti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 76/1996, la riduzione di termini e le semplificazioni che i soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare al fine di accelerare le procedure.

#### Art. 6.

##### *Procedimento semplificato per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali*

1. Le varianti allo strumento urbanistico comunale che non rientrano nelle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, e che sono relative ad immobili diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 7, sono approvate con le modalità semplificate del presente articolo.

2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano.

3. L'avviso relativo alla deliberazione di cui al comma 2 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT), i relativi atti sono contestualmente pubblicati e resi accessibili sul sito internet del comune. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel BURT.


4. Decorso il termine di cui al comma 3, la proposta di piano è approvata dal consiglio comunale, che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute.

5. Le procedure urbanistiche semplificate di cui al presente articolo, possono essere applicate dai comuni anche per l'attuazione di programmi di alienazione e valorizzazione della Regione ai sensi della legge regionale n. 77/2004, degli enti dipendenti dalla medesima, delle aziende sanitarie, nonché degli altri enti di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, relativamente ai beni immobili diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 7.

6. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata ai casi di cui al comma 5, il comune concorda con gli enti proprietari l'inserimento delle varianti relative ai loro beni nell'ambito della deliberazione di cui al comma 2; ove il comune non debba procedere all'approvazione di un proprio piano di alienazione e valorizzazione concorda l'adozione di apposita deliberazione, avente ad oggetto le varianti richieste.

7. Resta fermo lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), e in conformità a quanto previsto nell'art. 58, comma 2 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

8. In caso di approvazione della variante con le modalità del presente articolo e in contrasto a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, la Regione può adottare misure di salvaguardia con gli effetti di cui all'art. 26, comma 5, della legge regionale n. 1/2005 entro i quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione nel BURT della deliberazione comunale di approvazione della variante.



## Art. 7.

*Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del PUV*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire il più celere avvio delle procedure per l'attuazione di uno o più PUV a carattere sperimentale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni ente interessato trasmette la propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la parte che può comportare effetti di variante allo strumento urbanistico comunale alla Regione, alla provincia e, ove trattasi di ente diverso dal comune, al comune dove è localizzato il bene. La proposta è accompagnata dalla relazione di cui all'art. 4, comma 2.

2. La Regione, nei trenta giorni successivi al ricevimento, procede alla convocazione di una o più conferenze di servizi, al fine di acquisire le valutazioni di tutti gli enti, compresi i comuni limitrofi, interessati dagli effetti delle proposte pervenute ai sensi del comma 1.

3. Sulla base degli esiti delle conferenze di cui al comma 2, la Giunta regionale procede agli adempimenti previsti all'art. 4, comma 7.

4. Le varianti allo strumento urbanistico comunale che non rientrano nelle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, relative agli immobili per la cui valorizzazione la Giunta regionale non ritiene di procedere nell'ambito di un PUV ai sensi del comma 3, sono approvate con il procedimento semplificato di cui all'art. 6.

5. Il procedimento di cui al presente articolo, si applica oltre il periodo di prima applicazione, nei casi in cui, in attuazione di normative statali o regionali, la Regione debba promuovere uno o più PUV con tempistiche non compatibili con il procedimento di cui all'art. 4.

6. L'avvio del procedimento di PUV nei casi di cui al comma 5, è deliberato dalla Giunta regionale che ne determina anche l'ambito territoriale di riferimento. Per la condivisione del contenuto del PUV e l'acquisizione di eventuali proposte di inserimento da parte di enti interessati, si procede ai sensi dei commi 2 e 3.

## Art. 8.

*Valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie*

1. La valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie, connessa a ciascuno degli accordi di programma già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri, costituisce uno specifico PUV regionale.

2. Ai fini dell'attuazione dei PUV di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, ove i comuni sottoscrittori degli accordi richiamati al medesimo comma 1 non provvedano all'approvazione delle varianti urbanistiche comunali necessarie alla predetta valorizzazione entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avviando la relativa procedura nel termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data, previa diffida da parte del collegio di vigilanza e comunque applicando, in mancanza, i poteri sostitutivi di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 35/2011, procede alla nomina di un commissario per l'approvazione della variante.

3. Per gli interventi di valorizzazione per i quali l'accordo di programma non definisce la nuova destinazione d'uso del patrimonio immobiliare, il sindaco e il Presidente della Giunta regionale, d'intesa tra loro, promuovono l'integrazione dell'accordo e le sue eventuali variazioni, anche al fine di assicurare il rispetto degli equilibri economici e finanziari previsti dal medesimo. La revisione dell'accordo deve essere sottoscritta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione al collegio di vigilanza, propone al comune interessato una o più destinazioni d'uso funzionali alla valorizzazione, e assegna un termine al medesimo comune per la proposizione di motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. Ove il comune non provveda nel termine assegnato, oppure le proposte presentate non consentano il raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari previsti negli accordi di programma, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, individua le destinazioni d'uso definitive, assegnando un termine al comune per procedervi. Ove il comune non provveda nel termine assegnato, previa diffida da parte del collegio di vigilanza e comunque applicando,

in mancanza, i poteri sostitutivi di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 35/2011, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina di un commissario per l'approvazione della variante e degli eventuali atti necessari a realizzare le finalità di valorizzazione.

4. Per l'approvazione delle varianti urbanistiche di cui al presente articolo si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 6. Restano ferme le disposizioni nazionali in materia di vincoli di tutela.

5. Per l'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1, la procedura di cui al presente articolo si applica anche a beni appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie diversi da quelli richiamati nei medesimi accordi, ma comunque funzionali al raggiungimento delle finalità dell'accordo. A tale fine le aziende sanitarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali beni e ne trasmettono l'elenco al Presidente della Giunta regionale, unitamente ad una relazione avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2.

6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale che approva l'individuazione di cui al comma 5, procede, per i beni ivi indicati, secondo la procedura di cui al comma 3.

## Art. 9.

*Relazione al Consiglio regionale*

1. A partire dal 2013, la Giunta regionale presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Consiglio regionale contenente:

- a) l'elenco dei PUV avviati nel corso dell'anno precedente ed il loro stato di attuazione;
- b) una sintetica illustrazione, per ciascuno di essi, dei contenuti, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti coinvolti.

## Art. 10.

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, e dell'art. 3-ter del decreto-legge n. 351/2001, convertito dalla legge n. 410/2001.

2. Resta ferma l'applicazione del capo IV-bis del titolo V della legge regionale n. 1/2005, qualora ne sussistano i presupposti.

3. Le comunicazioni di cui alla presente legge, sono effettuate in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla legge regionale 36 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»), e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), oppure, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 9 marzo 2012

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 2012.*

(Omissis).

12R0334



LEGGE REGIONALE 14 marzo 2012, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 21 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione della rubrica del titolo IV della legge regionale n. 26/2009*

1. La rubrica del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente: «Interventi a favore dei toscani nel mondo».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 26/2009*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/2009 è aggiunta la seguente:

«e bis) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.».

2. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «nel mondo».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 29 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Destinatari degli interventi). — 1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo:

a) i cittadini residenti in Toscana all'atto dell'espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano con la residenza in Toscana dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

b) i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in altra regione all'atto dell'espatrio ma che non beneficiano di analoghi interventi da parte della regione in cui sono residenti, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano in Toscana con la residenza dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

c) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;

d) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;

e) gli enti locali della Toscana;

f) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;

g) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 28, comma 1, lettere e) ed e-bis).

2. Il regolamento previsto dall'art. 37 detta i criteri per la definizione della temporaneità della residenza all'estero.

3. I cittadini toscani che lavorano presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'art. 28, comma 1, lettera b).».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 26/2009*

1. La rubrica dell'art. 30 della legge regionale n. 26/2009 è sostituita dalla seguente: «Associazioni e gruppi di toscani nel mondo».

2. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «associazioni dei toscani all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni dei toscani nel mondo».

3. Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti:

a) riconosce le associazioni ed i gruppi;

b) accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti;

c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 37.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 26/2009*

1. Nella rubrica e nei commi 1 e 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «nel mondo».

2. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue anni».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 26/2009*

1. Nella rubrica e nel comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «nel mondo».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 26/2009*

1. Nella rubrica e nei commi 1 e 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 26/2009, le parole: «toscani all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «toscani nel mondo».

2. Il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«2. L'Assemblea dei toscani nel mondo è presieduta dal presidente della Giunta regionale o assessore da lui delegato ed è composta da:

a) due vicepresidenti di cui uno residente in Toscana con funzioni vicarie;

b) un rappresentante per ogni associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 30 e 31;

c) i coordinatori di area geografica di cui agli articoli 38 e 39.».

3. La lettera e) del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 26/2009 è sostituita dalla seguente:

«e) designazione dei rappresentanti dei coordinamenti di area geografica nel comitato direttivo di cui all'art. 36.».



4. Dopo il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 26/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con la finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità nel mondo, l'assemblea si può riunire in una specifica sessione «giovani», la cui partecipazione è riservata ai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell'art. 31, e ai coordinatori di area geografica dei giovani toscani nel mondo.»

#### Art. 8.

*Abrogazione dell'art. 35 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 35 della legge regionale n. 26/2009 è abrogato.

#### Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 36 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (Comitato direttivo dei toscani nel mondo). — 1. È istituito il comitato direttivo dei toscani nel mondo, con funzioni di:

a) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani nel mondo e loro famiglie;

b) formulazione di indirizzi ai fini della attuazione del piano integrato per le attività internazionali e per la costituzione delle associazioni dei toscani nel mondo.

2. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.

3. Del comitato direttivo fanno parte, nel numero e nei modi stabiliti con il regolamento di cui all'art. 37, i coordinatori di area geografica, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero, delle associazioni rappresentative delle categorie economiche, della Conferenza Regione-Università, delle associazioni di volontariato con sede in Toscana la cui attività comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani nel mondo e delle organizzazioni del tempo libero.

4. Il regolamento di cui all'art. 37 disciplina le modalità di funzionamento del comitato direttivo.

5. Il comitato direttivo può nominare al proprio interno un ufficio di presidenza per l'esercizio dei propri compiti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 37.

6. I componenti del comitato direttivo possono partecipare senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei toscani nel mondo.»

#### Art. 10.

*Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 26/2009*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 26/2009 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:

a) i criteri per la definizione di temporanea permanenza all'estero ai sensi dell'art. 29;

b) l'individuazione delle aree geografiche omogenee ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge.

c) le modalità per la revoca del riconoscimento delle associazioni e dei gruppi di cui all'art. 30.»

#### Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 38 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (Coordinamenti di area geografica). — 1. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo e del comitato direttivo, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica che fanno parte del comitato direttivo;

b) promuovere, coordinare e gestire in collaborazione con gli uffici regionali le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento;

c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo;

d) curare i rapporti con l'Assemblea dei toscani nel mondo e il comitato direttivo.

2. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti o loro delegati di almeno due associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento. Qualora cessino dalla carica di presidente delle associazioni, i rappresentanti del coordinamento di area geografica nel comitato direttivo ai sensi dell'art. 36 continuano a far parte del coordinamento stesso per la durata del comitato.

3. Ogni coordinamento, presieduto da un coordinatore, è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'art. 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.

4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 2.»

#### Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 39 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo). — 1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell'area di riferimento.

2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:

a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo e del comitato direttivo;

b) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;

c) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

d) curare i rapporti con l'Assemblea dei toscani nel mondo ed il comitato direttivo.

3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, commi 3 e 4.


4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 1.»

#### Art. 13.

*Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 26/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 26/2009, le parole: «di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente titolo».

2. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 26/2009, le parole: «Assemblea dei toscani all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «Assemblea dei toscani nel mondo».



3. Il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Per la partecipazione alle sedute degli organismi collegiali, ai medesimi componenti è riconosciuto altresì un gettone di presenza di euro 30,00.»

4. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 26/2009 è abrogato.

Art. 14.

*Abrogazione dell'art. 41 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 41 della legge regionale n. 26/2009 è abrogato.

Art. 15.

*Disposizioni finali*

1. Le disposizioni relative agli organismi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge regionale n. 26/2009, come modificati dalla presente legge, sono efficaci a partire dalla prima legislatura successiva a quella in corso.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 marzo 2012

ROSSI

**12R0335**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,  
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e  
[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

*(di cui spese di spedizione € 128,06)\**  
*(di cui spese di spedizione € 73,81)\**

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,73)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,77)\**

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 6 2 3 \*

**€ 2,00**

